



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
13	24/01/2024	17	6

Oggetto:

Ditta SEIF srl "Impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" - cod. IPPC 5.1 e 5.3 - zona industriale Ponte Valentino, Comune di Benevento. Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

alla ditta SEIF srl, con impianto sito in Benevento alla Zona industriale Ponte Valentino, e sede legale corso Trieste 2 Telesse Terme (BN), legale rappresentante e gestore dott. Luigi Solitario, nato a ***OMISSIS*** ***OM, con DD n. 156 del 30.12.2010 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'attività prevista dal D. Lgs 152/2006, allegato VIII alla parte II, di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" Cod. IPPC 5.1 e 5.3;

con nota del 03.05.2013, acquisita al PG n. 356638 del 21.05.2013, è stata comunicata la variazione del legale rappresentante della SEIF srl nella persona di Stefano Falzarano, nato a ***OMISSIS*** ***OMISSI, come da verbale del CdA del 25.10.2012;

la suddetta autorizzazione, valida per anni 5, è stata prorogata di ulteriori anni 5 in forza dell'intervenuto D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014;

la lett. b), c. 3 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 prevede che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, deve essere effettuato quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

con nota PG 258042 del 03.06.2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi del comma 3, art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006, assegnando un termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione necessaria;

la SEIF srl, con impianto sito in Benevento alla Zona industriale Ponte Valentino, legale rappresentante e gestore Stefano Falzarano, nato a ***OMISSIS*** ***OMISSI, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'AIA (incremento CER 200108 da 10 a 21.000t/a), acquisita al prot. 453645 del 30.09.2020, il cui procedimento è stato sospeso in attesa degli esiti della Verifica di assoggettabilità a VIA della modifica proposta;

l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (CUP 9015) PG n. 293091 del 31.05.2021 è stata archiviata dalla Regione Campania - STAFF 501792 con nota PG n. 597541 del 30.11.2021 per motivi di improcedibilità e motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza stessa;

la SEIF srl ha presentato, in data 30.12.2021 acquisita in pari data al PG n. 652912 nuova istanza di verifica di assoggettabilità per la suddetta modifica non sostanziale (CUP 9213);

la Regione Campania - STAFF 501792, ritenendo la modifica proposta "sostanziale", con nota PG n. 64271 del 07.02.2022 e successiva nota PG n. 97107 del 22.02.2022, ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

con nota acquisita al PG n. 227992 del 29.04.2022 la SEIF srl ha presentato nuova istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA per "modifica sostanziale" (CUP 9326);

con nota acquisita al PG n. 387834 del 26.07.2022, la SEIF srl ha comunicato la formale rinuncia alla modifica sostanziale di cui sopra e ha anticipato la successiva trasmissione della documentazione aggiornata relativa al solo riesame con valenza di rinnovo dell'AIA;

Lo STAFF 501792, in accoglimento alla richiesta avanzata dalla SEIF srl, con nota PG n. 398821 del 02.08.2022, ha archiviato il procedimento di verifica di assoggettabilità (CUP 9326);

In data 05.09.2022 è stata acquisita la documentazione aggiornata relativa al solo riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con DD. n.156/2010;

La suddetta documentazione è stata trasmessa agli Enti in indirizzo ed all'Università del Sannio con nota PG n. 476797 del 30.09.2022;

con nota del 07.12.2020, acquisita al PG n. 585882 del 09.12.2020, la SEIF srl ha inviato la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, calcolate in base al DM MATTM n. 58 del 06.03.2017, per un importo pari a 23.875,00 euro, successivamente ricalcolato in 21.375,00 in seguito all'esclusione della modifica non sostanziale, precedentemente prevista;

con delibera n. 43 del 09.02.2021 la Giunta regionale della Campania ha stabilito che l'importo calcolato in base al DM n. 58/2017 è ridotto del 50%. Pertanto, l'importo dovuto dalla SEIF srl è pari a 10.687,50 euro;

il pagamento della tariffa istruttoria è stato effettuato dalla Ditta in più soluzioni, e precisamente:

- 2.000,00 euro in data 14.09.2020;
- 2.687,00 euro in data 07.06.2023;
- 1.000,00 euro 06.10.2023;
- 1.500 euro in data 07.10.2023;
- 1.500,00 euro in data 20.12.2023;
- 1.000,00 + 1.000,00 euro in data 09.01.2024;

sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 208/38 del 17.08.2018 sono state pubblicate le BAT Conclusion relative alle attività codice IPCC 5.1 e 5.3, esercitate dalla SEIF srl;

con nota del 25.03.2022, acquisita in pari data al PG n. 164261, la SEIF srl ha comunicato l'adeguamento alle BAT di settore di cui alla decisione di esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018;

in data 03.10.2022 è stato pubblicato sul sito Web della UOD 501706 l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs. 152/06, che regola le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, cc. 3 e 4, della L. n. 241/90;

al termine dei trenta giorni previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/06, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE:

l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora 501700 Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali – fornisce assistenza tecnica alla UOD 501706 nelle istruttorie delle pratiche AIA fino alla conclusione dei procedimenti avviati, ai sensi del punto g) del DD UOD 501706 n. 20 del 06.03.2023;

in data 04.01.2023 è stato acquisito al PG n. 4150 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio, con cui la stessa ha chiesto di integrare la documentazione secondo quanto indicato nei commenti alle singole schede presentate dalla Ditta;

in data 08.02.2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.d., convocata con nota PG n. 27266 del 18.01.2023, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Università del Sannio, ATO Rifiuti Benevento e Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti di Provincia di Benevento, Comune di Benevento, ASL BN1, Consorzio ASI e ARPAC;

l'ARPAC ha comunicato il proprio parere con nota prot. n. 9586 del 08.02.2023, acquisita in pari data al PG n. 68075, con il quale l'Agenzia ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali;

con nota PG n. 70870 del 09.02.2023 la SEIF srl ha comunicato il provvisorio fermo impianto, assicurando il monitoraggio e la funzionalità impiantistica a tutela dell'ambiente;

in data 31.03.2023 è stata acquisita al PG n. 174731 la nota del Consorzio ASI con cui lo stesso ha ritenuto, tra l'altro, che per l'allaccio alla fognatura ASI la ditta debba dotarsi di autorizzazione allo scarico di competenza del Consorzio e che tale autorizzazione è elemento essenziale ed inderogabile al fine del rinnovo dell'AIA;

in data 25.05.2023, con nota acquisita al PG n. 271877, la ditta ha trasmesso la proroga della polizza fideiussoria fino al 30.12.2033;

a seguito di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste in CdS, la ditta ha provveduto alla presentazione delle stesse con nota acquisita al PG n. 322529 del 26.06.2023;

con nota prot. 337484 del 03.07.2023 è stata convocata la seconda seduta della CdS per il 31.07.2023, successivamente rinviata su richiesta della Ditta;

in data 20.07.2023 è stato acquisito al PG n. 368435 il secondo rapporto tecnico dell'Università del Sannio con cui la stessa ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali;

con nota PG n. 439509 del 15.09.2023 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il 09.10.2023 e, in considerazione che nella precedente seduta era stato ritenuto necessario invitare anche il Comando provinciale dei VVF, con nota PG n. 439509 del 15.09.2023 è stata trasmessa allo stesso la documentazione prodotta dalla Ditta, comprensiva delle integrazioni;

il Comando Provinciale dei VVF con nota acquisita al PG n. 444364 del 20.09.2023 ha richiesto chiarimenti in merito alle modifiche apportate;

con nota acquisita al PG n. 463254 del 29.09.2023 la Ditta ha chiarito che *“l'istanza del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA D.D. 156 del 30 dicembre 2010, presentata alla Regione Campania UOD 501706, e di cui alla conferenza di servizi indetta dalla stessa per il giorno 09.10.2023, non prevede modifiche che comportano una variazione del rischio incendio, né variazione del layout, né tantomeno aumento di sostanze rispetto a quanto riportato nel C.P.I. prot. n. 4930 del 14.05.2011. Precisasi che l'istanza ha previsto – quale modifica – la rinuncia alla gestione di 450 tipologie di rifiuti”*;

con nota PG n. 536408 del 08.11.2023 la SEIF srl ha riscontrato il verbale della CdS del 09.10.2023;

con nota PG n. 575910 del 28.11.2023 la UOD 501706 ha convocato la terza seduta di CdS, inviando congiuntamente copia della documentazione prodotta dalla SEIF srl;

con nota PG n. 581682 del 30.11.2023 il Comando provinciale dei VVF ha espresso parere contrario *«per il mancato adempimento alle prescrizioni antincendio» di cui alla CdS del 09.10.2023*;

in data 19.12.2023 si è tenuta la terza seduta della CdS, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Università del Sannio, ATO Rifiuti Benevento, ASL BN1 e SEIF srl, mentre sono risultati assenti i rappresentati di Comune di Benevento, Comando provinciale VVF, ARPAC, Consorzio ASI e Provincia di Benevento. Nella richiamata seduta è stato preso atto che in data 07.11.2023 la Ditta ha presentato alla Multiservice ASI srl istanza di allaccio alla fognatura consortile, così come richiesto dal Consorzio ASI ed è stata evidenziata, tra l'altro, la necessità di:

riscontrare le richieste espresse dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e riportate nel verbale della CdS del 09.10.2023 in modo completo ed esaustivo, in quanto le integrazioni presentate dalla Ditta appaiono fornire esplicitamente riscontro solo al primo dei sei punti esposti a verbale da parte del Comando;

eliminare le indicazioni alla gestione del rifiuto con codice EER 200108 dall'Allegato Scheda “D”, pag. 20, relativamente alla BAT 4 e a pag. 23, relativamente alla BAT 8, nonché dall'Allegato Scheda “E-bis”, pag. 69, relativamente alla BAT 8;

riscontrare quanto rilevato da ARPAC e Università in relazione al Piano di gestione degli odori, con riferimento alle BAT 10 e 12, e alla relativa cadenza di verifica, proponendo che questa avvenga per il primo anno con cadenza mensile per proseguire, sulla base delle risultanze del primo anno di monitoraggio, con successiva cadenza semestrale;

inserire nel Piano di monitoraggio e controllo anche le analisi del parametro "Idrocarburi totali", secondo il Parere ARPAC di cui al prot. n. 61822/2023 acquisito al PG Regione Campania n. 480204 del 09.10.2023;

prevedere con cadenza mensile il monitoraggio delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione della Ditta;

esplicitare, all'interno della Scheda "INT 4", relativa alla gestione dei rifiuti, anche la capacità espressa in termini di tonnellate/giorno, così come già riportato nella Scheda "C";

Nella medesima seduta:

la SEIF srl ha chiarito quanto richiesto e si è impegnata a formalizzare puntuale riscontro in merito. In particolare, la Ditta ha evidenziato che gli idrocarburi totali sono già stati inseriti tra quelli oggetto di monitoraggio e di aver ottemperato alla richiesta dell'ARPAC riguardante la cadenza mensile del monitoraggio delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione dell'impianto, riservandosi di poter richiedere una cadenza semestrale qualora i risultati degli autocontrolli forniscano parametri sufficientemente stabile e rientranti nei limiti di riferimento;

l'ATO Rifiuti Benevento ha precisato:

«Con riferimento al Riesame con valenza di rinnovo della Ditta SEIF srl, atteso che la Ditta intende trattare rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, e con esclusivo riferimento a questi ultimi, risulta opportuno precisare che nella programmazione d'Ambito – già approvata in via preliminare con deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 14 del 18.11.2022, ed in via di aggiornamento e completamento - è prevista la gestione esclusivamente pubblica dei flussi di rifiuti post-raccolta mediante una filiera impiantistica anch'essa di proprietà pubblica. Con Deliberazione n° 27 assunta in data 06.11.2023, inoltre, il Consiglio d'Ambito ha confermato tale scelta, individuando - ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. b) e 26-bis, c. 1 e 2, della L.R. n° 14/2016 – quale forma di gestione a regime quella prevista dall'art. 14, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n° 201/2022, che prevede l'affidamento del servizio a società in house mediante costituzione di nuova società partecipata dai Comuni, a totale capitale pubblico. La gestione diretta riguarda tutti i codici EER afferenti alle frazioni secche valorizzabili dei rifiuti urbani, alla componente organica, alla frazione residuale non riciclabile, ai rifiuti ingombranti, ai RAEE. L'ATO ha pertanto invitato l'imprenditore a tenere in debito conto negli atti programmatici - ed in particolare nei piani economico-finanziari redatti e/o da redigere - che ad avvenuta attuazione delle previsioni di Piano e completamento della filiera impiantistica dedicata – i flussi di rifiuti post-raccolta dei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento per le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate verranno gestite esclusivamente – in via diretta o indiretta - da soggetto pubblico. Pertanto, l'ATO nell'attualità ha espresso nulla osta alla richiesta di rinnovo di che trattasi, con la prescrizione che, con esclusivo riferimento alle categorie di rifiuti urbani innanzi elencate, provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento – inclusa la Città capoluogo – e con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito; tali rifiuti non potranno più essere conferiti a soggetti privati»;

L'Università del Sannio ha illustrato il proprio rapporto istruttorio, con cui la stessa ha giudicato complessivamente adeguata la documentazione presentata dalla Ditta per l'espressione di un parere favorevole alla conclusione della procedura di riesame dell'AIA, sottolineando l'esigenza di superare le criticità menzionate nei commenti alle schede A-B-D e al Piano di monitoraggio e controllo;

L'ASL BN1, viste le integrazioni documentali e i chiarimenti forniti in merito alla procedura di gestione degli odori, illustrata dalla Ditta, ha espresso parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza e relativi all'impatto sulla salute pubblica, fermo rimanendo l'osservanza delle prescrizioni impartite dagli altri Enti;

È stato illustrato il parere dell'ARPAC già espresso nella seduta del 09.10.2023 e acquisito in pari data al PG n. 480204, favorevole con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo;

Il Dirigente della UOD 501706 ha anticipato che il rilascio del decreto di riesame con valenza di rinnovo resta vincolato all'invio delle integrazioni da parte della Ditta rispetto ai punti sopra richiamati ed al conseguente parere da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Ha chiarito, inoltre, che prima dell'entrata in esercizio la ditta dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti, richiamati nella nota n. 77530 del 13.02.2023 della UOD, che risultano depositati presso l'impianto;

Con nota PG n. 616092 del 21.12.2023 è stato trasmesso a tutti gli Enti il verbale della CdS del 19.12.2023 e la comunicazione di conclusione dei lavori della Conferenza stessa, tenuto conto:

del parere dell'ARPAC prot. 61822 del 09.10.2023 - favorevole con prescrizioni – acquisito in pari data al PG n. 480204;

dei pareri favorevoli dell'Università del Sannio, dell'ASL Benevento e dell'ATO Rifiuti Benevento; acquisito l'assenso, ai sensi del c. 7, art. 14-ter della legge n. 241/90 e ss.mm.mi., del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento, che, regolarmente invitati alla Conferenza di Servizi, non hanno espresso definitivamente il proprio parere di competenza;

del parere del Consorzio ASI, espresso in sede di conferenza di Servizi del 09.10.2023, in cui ha tra l'altro raccomandato di effettuare tempestivamente la richiesta di allaccio alle infrastrutture consortili al fine di verificare

la compatibilità dello scarico, sia qualitativamente che quantitativamente, con la capacità dell'impianto di depurazione;

che la SEIF srl ha trasmesso la suddetta richiesta al Consorzio ASI come da ricevuta acquisita agli atti in data 08.11.2023 al PG 536408;

Nella richiamata nota è stato altresì ribadito che l'emissione del Decreto di autorizzazione era subordinata al rilascio di parere favorevole da parte del Comando provinciale dei VVF, in relazione alle integrazioni che la Ditta, nella seduta di CdS del 19.12.2023, si è impegnata a trasmettere alla UOD 501706;

con nota del 20.12.2023, acquisita al PG n. 618113 del 21.12.2023, la SEIF srl ha trasmesso la documentazione e il riscontro a quanto indicato nel verbale della CdS del 19.12.2023, con particolare riferimento a:

- quanto richiesto dai VVF;
- destinazione urbanistica dell'area dell'impianto;
- Protocollo gestione odori;
- Piano di monitoraggio e controllo aggiornato;
- Scheda D aggiornata;
- Scheda E-bis aggiornata;
- Scheda INT4 aggiornata;

con nota PG n. 5852 del 04.01.2024 la UOD 501706 ha trasmesso agli Enti partecipanti le suddette integrazioni, con richiesta al Comando provinciale dei VVF del parere di competenza;

con nota prot. 159 del 05.01.2024, acquisita al PG n. 8278 del 08.01.2024, il Comando dei VVF ha comunicato di prendere atto del riscontro SEIF dell'All. 1 "Riscontro parere VVF" del 20.12.2023, precisando che: L'attestato di rinnovo periodico di Conformità antincendio scade il 12.04.2024;

Il gestore deve trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterna di cui al comma 5, art. 26-bis della legge n. 132/2018;

CONSIDERATO CHE

Con nota PG n. 517 del 03.01.2022 la UOD 501706 ha comunicato alla SEIF srl, tra le altre ditte, la necessità di ottemperare a quanto previsto dal DPCM del 27 agosto 2021 in relazione all'art. 26-bis del DL n. 113/2018, convertito con L. n. 132/2018, e riguardante il Piano di emergenza esterna (PEE) degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti;

con nota acquisita al PG n. 196546 del 12.04.2022 la Prefettura di Benevento, integrando la richiamata nota della UOD 501706, ha comunicato alla SEIF srl la necessità di calcolare, in particolare, l'indice di rischio "generale" e le relative modalità di calcolo;

con nota acquisita al PG n. 16481 del 11.01.2024 la SEIF srl ha chiarito che le informazioni di cui al comma 5, art. 26-bis della legge n. 132/2018 sono state trasmesse alla Prefettura di Benevento con nota del 08.03.20219 (come da ricevuta allegata);

con nota acquisita al PG n. 16478 del 11.01.2024 la SEIF srl ha inoltre comunicato che dal 16.01.2024 «si attuerà il piano aziendale di rimozione dei rifiuti presenti nell'opificio SEIF srl, e si presume che tale piano si concluderà entro circa 30 giorni». Alla comunicazione è allegata una nota, a firma del direttore tecnico dell'impianto, recante una tabella con il quadro estimativo delle quantità e tipologie di rifiuti abbancati presso l'impianto SEIF;

con nota del 07.12.2020, acquisita al PG n. 585882 del 09.12.2020, la Ditta ha prodotto: la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014, art. 3, c. 2 ed art. 4, c. 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5, c. 1 lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che «considerate le caratteristiche chimiche dei preparati, l'assenza di possibilità di contatto diretto con il suolo e le acque profonde, le misure di contenimento e gestione degli stessi, non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione. Pertanto, non è necessario procedere con la relazione di riferimento»;

la dichiarazione DA1 circa l'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. A tal proposito in data 10.01.2024 la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA e allo stato la domanda risulta in istruttoria;

TENUTO CONTO

delle indicazioni/prescrizioni dell'ARPAC contenute nel parere favorevole acquisito al PG n. 480204 del 09.10.2023;

delle indicazioni/prescrizioni dell'Università del Sannio contenute nel rapporto istruttorio acquisito al PG n. 555657 del 17.11.2023, che quale **allegato 3** costituisce parte integrante del presente atto;

delle raccomandazioni espresse dal Consorzio ASI nella seduta di CdS del 09.10.2023 in riferimento alla richiesta di allaccio alle infrastrutture consortili e alla necessità di verificare la compatibilità dello scarico, sia qualitativamente che quantitativamente, con la capacità dell'impianto di depurazione, e della successiva richiesta avanzata dalla Ditta alla Multiservice ASI srl;

delle osservazioni avanzate dall'ATO Rifiuti Benevento nella seduta di CdS del 19.12.2023;

del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ASL BN1 nella seduta CdS del 19.12.2023;

delle indicazioni avanzate dal Comando provinciale dei VVF con nota PG n. 8278 del 08.01.2024;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE

La SEIF srl ha presentato, nei termini fissati dall'Autorità competente con nota PG n. 248042 del 03.06.2020, istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA e ha proseguito le attività ai sensi del comma 11, art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base del DD n. 156/2010; come da comunicazione della SEIF srl del 10.01.2024, acquisita al PG 16476 del 11.01.2024, il direttore tecnico dell'impianto è il dott. Toni Gattola, che ha i requisiti previsti dalla DGR n. 8 del 15.01.2019;

CONSIDERATO CHE:

con nota acquisita al PG n. 618113 del 21.12.2023 la Ditta ha trasmesso, tra l'altro, il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato, la Scheda D aggiornata, la Scheda E-bis aggiornata, la Scheda INT4 aggiornata; a norma dell'art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, parte V);
Autorizzazione ex art. 208 (parte IV);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

Il nulla osta allo scarico delle acque reflue rimane in capo alla Multiservice ASI srl, gestore dell'impianto di depurazione del Consorzio ASI;

RITENUTO CHE

alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla SEIF srl, con impianto sito in Benevento alla Zona industriale Ponte Valentino, legale rappresentante e gestore Stefano Falzarano, nato a ***OMISSIS***
***OMISSI, per l'attività prevista dal D. Lgs 152/2006, allegato VIII alla parte II, di "messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" Cod. IPPC 5.1 e 5.3;

VISTI

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis;
il DM 58 del 06.03.2017, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
la nota prot. 2017/370651 del 25.05.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n. 58/2017, dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n. 925/2016;
la DGR n. 43 del 09.02.2021;
la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
il DM 272 del 13.11.2014 e ss.mm.ii., recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, c. 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/06;
la L. 241/90 e ss.mm.ii.
il DD n. 925 del 06.12.2016 avente ad oggetto «Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento»;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa dallo scrivente e dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e dell'art. 6, c. 2 del DPR 62/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Gianluca Aceto, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:
di rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.152/2006, Titolo III-bis, e ss.mm.ii., alla SEIF srl, con impianto sito in Benevento alla Zona industriale Ponte Valentino, legale rappresentante e gestore Stefano Falzarano, nato a ***OMISSIS***
***OMISSI, per l'attività prevista dal D. Lgs 152/2006, allegato VIII alla parte II, di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" Cod. IPPC 5.1 e 5.3, come di seguito elencati:

RIFIUTI NON PERICOLOSI 840,00 m³ equivalenti a 104.000,00 tonnellate/anno

RIFIUTI PERICOLOSI 600,00 m³ equivalenti a 100.000,00 tonnellate/anno

Come da tabella di seguito riportata:

Codice CER ⁴	Tipologia merceologica	Descrizione del rifiuto	Provenienza	Quantità annua di rifiuto depositato		Quantità giornaliera depositata		Capacità massima annua		Capacità massima giornaliera		Tempo di permanenza	Operazione di recupero/smaltimento *	
				Mg	m ³	Mg	m ³	t/a	m ³ /a	t/g	m ³ /g			
02 02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Attività commerciali, industriali, artigianali									60 gg	D15-D9	
02 02 03		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	R13-R12-D15-D13-D14
02 02 04		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	D15-D9
02 03 01		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	Attività commerciali, industriali, artigianali					6000	6000	20	20		60 gg	D15-D9
02 03 04		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	R13-R12-D15-D13-D14
02 03 05		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	D15-D9
02 04 03		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	D15-D9
02 05 01		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	R13-R12-D15-D13-D14
02 05 02		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Attività commerciali, industriali, artigianali										60 gg	D15-D9
03 01 04*		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		Attività commerciali, industriali, artigianali					6000	6000	20	20	180 gg	R13	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno		Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13	
04 01 08	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	Attività commerciali, industriali, artigianali					6000	6000	20	20	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
04 01 09		Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	

04 02 22		Rifiuti da fibre tessili lavorate	Attività commerciali, industriali, artigianali								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
05 01 03*	Oli minerali	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	Attività commerciali, industriali, artigianali					1500	1500	5	5	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
05 01 05*		Perdite di oli	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
08 01 11*	pitture, vernici e smalti vetrati, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali					18000	18000	60	60	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
08 01 12		Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
08 01 13*		Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 14		Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 15*		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 16		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 17*		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 18		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15-D9
08 01 19*		Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
08 01 20		Sospensioni acquose contenenti	Attività commerciali, industriali,									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14

		pitture e vernici, diverse da quelli di cui alla voce 080119	artigianali															
08 01 21*		Residui di vernici, o di sverniciatori	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 03 12*		Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 03 13		Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 03 17*		Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 03 18		Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 04 09*		Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
08 04 10		Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
09 01 03*		Soluzioni di sviluppo a base di solventi	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
09 01 04*		Soluzioni fissative	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		D15	
09 01 05*	rifiuti dell'industria fotografica	Soluzioni di sbianca e soluzione di sbianca - fissaggio	Attività commerciali, industriali, artigianali					3000	3000	10	10				180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
09 01 06*		Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco dei rifiuti fotografici	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
12 01 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Attività commerciali, industriali, artigianali					12000	12000	40	40				180 gg		R13	
12 01 02		Polveri e particolato di materiali ferrosi	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13-R12-D15-D13-D14	
12 01 03		Limature e trucioli di materiali non ferrosi	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13	
12 01 04		Polveri e particolato di materiali non ferrosi	Attività commerciali, industriali, artigianali												180 gg		R13	

12 01 05		Limature e trucioli di materiali plastici	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 01 06*		Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15
12 01 07*		Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 01 10*		Oli sintetici per macchinari	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 01 12*		Cere e grassi esauriti	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 01 14*		Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									60 gg	D15-D9
12 01 15		Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	Attività commerciali, industriali, artigianali									60 gg	D15-D9
12 01 16*		Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 01 17		Materiali abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 100116	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15
12 01 19*		Oli per macchinari facilmente biodegradabili	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
12 03 01*		Soluzioni acquose di lavaggio	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
13 01 01*	oli esauriti e residui di combustibili liquidi	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	Attività commerciali, industriali, artigianali					3000	3000	10	10	180 gg	D15
13 01 05*		Emulsioni non clorurate	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
13 01 09*		Oli minerali per circuiti idraulici clorurati	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	D15
13 01 10*		Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
13 01 11*		Oli sintetici per circuiti idraulici	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
13 01 12*		Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
13 01 13*		Altri oli per circuiti idraulici	Attività commerciali,									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14

		sabbia e dei prodotti si separazione olio/ acqua	artigianali											
13 07 01*		Olio combustibile e carburante diesel	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
13 07 03*		Altri carburanti (comprese le miscele)	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
14 06 03*	solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto	Altri solventi e miscele di solventi	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
14 06 04*		Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	Attività commerciali, industriali, artigianali					1500	1500	5	5	180 gg	D15-D9	
15 01 01	rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi	Imballaggi in carta e cartone	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13	
15 01 02		Imballaggi in plastica	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13	
15 01 03		Imballaggi in legno	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13	
15 01 04		Imballaggi metallici	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13	
15 01 05		Imballaggi in materiali composti	Attività commerciali, industriali, artigianali						24000	24000	80	80	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
15 01 06		Imballaggi in materiali misti	Attività commerciali, industriali, artigianali										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
15 01 07		Imballaggi in vetro	Attività commerciali, industriali, artigianali										180 gg	R13
15 01 09		Imballaggi in materiale tessile	Attività commerciali, industriali, artigianali										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
15 01 10*		Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Attività commerciali, industriali, artigianali						12000	12000	40	40	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Attività commerciali, industriali, artigianali										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Attività commerciali, industriali, artigianali										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	

15 02 03		Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14		
16 01 03	rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli	Pneumatici fuori uso	Attività commerciali, industriali, artigianali									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14		
16 01 06		Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose										180 gg	R13		
16 01 07*		Filtri dell'olio											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 12		Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 13*		Liquidi per freni											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 14*		Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 15		Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 16		Serbatoio per gas liquido											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 17		Metalli ferrosi											180 gg	R13	
16 01 18		Metalli non ferrosi											180 gg	R13	
16 01 19		Plastica											180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 01 20		Vetro											180 gg	R13	
16 01 21*		Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114						15000	15000	50	50			180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 01 22		Componenti non specificati altrimenti												180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 02 09*	rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	Trasformatori e condensatori contenenti PCB										180 gg	D15		
16 02 10*		Apparecchiature e fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209										180 gg	D15		
16 02 11*		Apparecchiature e fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14		
16 02 12*		Apparecchiature e fuori uso contenenti amianto in fibre libere										180 gg	D15		
16 02 13*		Apparecchiature e fuori uso contenenti componenti pericolosi										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14		

		diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212											
16 02 14		Apparecchiatur e fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 02 15*		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiatur e fuori uso										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiatur e fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 03 03*		Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 03 04	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 03 05*		Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose										90 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 03 06		Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305										90 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 05 06*		Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio										180 gg	D15
16 05 07*	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose										180 gg	D15
16 05 08*		Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose										180 gg	D15
16 05 09		Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 06 01*	batterie ed accumulatori	Batterie al piombo										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
16 06 02*		Batterie al nichel - cadmio										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14

16 06 03*		Batterie contenenti mercurio									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 06 04		Batterie alcaline (tranne 160603)									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 06 05		Altre batterie ed accumulatori									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 06 06*		Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 07 08*	rifiuti della pulizia di	Rifiuti contenenti olio									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 07 09*	serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 08 02*	catalizzatori esauriti	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 08 03		Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 10 03*		Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
16 10 04		Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003										180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
17 01 01	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione	Cemento	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni					27000	27000	90	90	180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
17 01 02		Mattoni	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
17 01 03		Mattonelle e ceramiche	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
17 01 06*		Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14
17 01 07		Miscugli o scorie di cemento, mattoni,	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14

		mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106											
17 02 01		legno	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13	
17 02 02		vetro	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13	
17 02 03		Plastica	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 02 04*		Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 03 01*		Miscela bituminosa contenenti catrame di carbone	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 03 02		Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 03 03*		Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 04 07		Metalli misti	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13	
17 04 09*		Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 04 10*		Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sostanze pericolose	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 04 11		Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13	
17 05 03*		Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 05 04		Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
17 05 05*		Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								60 gg	D15-D9	
17 05 06		Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								60 gg	D15-D9	
17 05 07*		Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente	Attività di costruzione e demolizione/bonifica terreni								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	

	ricerca collegate	le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)											
18 01 03*		Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 04		Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 06*		Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 07		Sostanze chimiche diverse di quelle di cui alla voce 180106	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 08*		Medicinali citotossici e citostatici	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 09		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 01 10*		Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 02 01		Oggetti da taglio (eccetto 180202)	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 02 02*		Rifiuti che devono essere raccolti o smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 02 03		Rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 02 05*		Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Attività sanitarie/veterinarie								180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
18 02 06		Sostanze	Attività								180 gg	R13-R12-D15-	

	processi di filtrazione e vaglio primari	sua preparazione per uso industriale											
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale									60 gg	D15-D9	
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale									60 gg	D15	
19 09 04	Carbone attivo esaurito	dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale									180 gg	D15	
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 10 03*	Fluff, frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 10 04	Fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	D15-R13	
19 12 01	Carta e cartone	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 02	Metalli ferrosi	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 03	Metalli non ferrosi	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 04	Plastica e gomma	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 12 05	Vetro	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 08	Prodotti tessili	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13	
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Impianti trattamento rifiuti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,	bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	

		citostatici											
20 01 32		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131									30 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 33*		batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 34		Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 35*		Apparecchiatur e elettriche ed elettroniche fuori uso, divise da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 36		Apparecchiatur e elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 37*		Legno, contenente sostanze pericolose									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 38		Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137									180 gg	R13	
20 01 39		Plastica									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 01 40		Metallo									180 gg	R13-R12	
20 02 01	rifiuti prodotti da giardini e parchi	Rifiuti biodegradabili									30 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 02 02		Terra e roccia									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 02 03		Altri rifiuti non biodegradabili									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 03 01	altri rifiuti urbani	Rifiuti urbani non differenziati									30 gg	R13-D15	
20 03 02		Rifiuti dei mercati									30 gg	R13-D15	
20 03 03		Residui della pulizia stradale									90 gg	R13-D15	
20 03 04		Fanghi delle fosse settiche									30 gg	D15-D9	
20 03 06		Rifiuti della pulizia delle fognature									30 gg	R13-D15	
20 03 07		Rifiuti ingombranti									180 gg	R13-R12-D15-D13-D14	
20 03 99		Rifiuti urbani non specificati altrimenti (rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni)									30 gg	R13-R12-D15-D13-D14	

di adottare le seguenti **PRESCRIZIONI**:

Le quantità annue sopra riportate e le quantità massime riportate nella precedente tabella sono da intendersi come quantità massime di gestione e pertanto **NON DEROGABILI**.

ARPAC

A – COMPONENTE ARIA.

Emissioni in atmosfera.

Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica inviata.

Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.

Prevedere lo stoccaggio dei fanghi (**a. fanghi da essiccare**, tramite trattamento chimico, con calce e flocculanti, e trattamento fisico, con nastro pressa; **b. fanghi essiccati**, da avviare a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati), esclusivamente all'interno del locale lavorazione rifiuti liquidi e fangosi.

Non effettuare sul piazzale esterno operazioni di movimentazione dei fanghi.

Mantenere i presidi ambientali relativi al punto di emissione E2 (disidratazione fanghi e accorpamento dei rifiuti liquidi) sempre in funzione, anche durante il periodo notturno (24h/giorno) e prevedere per l'impianto di abbattimento a carbone attivo l'installazione di un dispositivo contatore grafico non tacitabile con registrazioni disponibili agli Enti di Controllo.

Prevedere per tutti i portali di accesso alle aree di lavorazione dello stabilimento, un sistema di controllo automatico dell'apertura/chiusura.

Relativamente agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi.

Effettuare un idoneo stoccaggio dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).

Il gruppo elettrogeno di emergenza (Punto di emissione da denominare E3), di potenza termica nominale <1 MW, alimentato a gasolio, è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., parte quinta (Attività a inquinamento scarsamente rilevante), pertanto, non è sottoposto alla presente procedura autorizzativa e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici. Ad ogni modo, tale impianto va denominato e inserito nella Scheda L: emissioni in atmosfera.

La predetta Scheda L: Emissioni in atmosfera aggiornata non è stata trasmessa. Pertanto, alla luce di quanto riportato nel presente parere, trasmettere, all'Autorità Competente e ai nostri Uffici, la Scheda L: Emissioni in atmosfera aggiornata e corretta in merito alle fasi lavorative (Inserire la fase di stoccaggio rifiuti pericolosi – Punto di emissione E2, così come è indicato nella tabella riportata al punto 28 del presente parere), parametri da monitorare, VLE. Inoltre, riportare in tale scheda anche il punto di emissione convogliata in atmosfera in deroga, ossia il gruppo elettrogeno, da denominare E3, con l'indicazione precisa della potenza termica nominale e del combustibile utilizzato.

Si prende atto del fatto che la ditta rinuncia al rifiuto identificato con EER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense).

Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in

Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	cui è suddiviso il lato
-----------------	-----------------------------	-----------------	---------	-------------------------

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno **1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio** della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare: l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera; i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'**etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269^{c.8} del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

BAT (Best Available Techniques) - Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

BAT n° 2.b applicata:

nella fase di accettazione è necessario eseguire anche valutazioni sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti putrescibili, quindi, al fine di prevenire la produzione di odori indesiderati e imbrattamenti da colaticci, non dovranno essere ammessi automezzi non adeguati a contenere le esalazioni e/o le perdite liquide, prodotte dal carico di rifiuti. Analogamente, per garantire la prevenzione delle *emissioni*, nel caso di ingresso di un carico non conforme, lo stesso, in attesa dell'omologa, del respingimento ovvero dell'invio ad altra idonea destinazione, se non definiti in tempi brevissimi, deve essere stoccato in idonea posizione da individuare in ambiente chiuso e con sistema controllato di aspirazione delle arie collegato ai sistemi di abbattimento. Nella scheda E-bis trasmessa è riportato che l'area preposta ai carichi non conformi è definita all'interno dell'edificio selezione e trattamento RSU, come indicato alla lettera Z1 nella planimetria degli stoccaggi inviata.

BAT n° 2.e applicata: in merito a tale BAT, la ditta dichiara che **nelle aree esterne non sarà mai effettuato lo stoccaggio dei rifiuti che possono causare odori molesti e polveri diffuse, neanche per periodi limitati di tempo**. Lo stoccaggio avverrà soltanto nell'area interna del capannone sottoposta ad aspirazione.

BAT n°2.g applicata: in merito a tale BAT, la ditta dichiara che **le operazioni di cernita e/o manipolazione dei rifiuti, saranno effettuate, esclusivamente, in area interna sottoposta a sistema di aspirazione e convogliamento all'impianto di abbattimento.**

BAT n° 8 applicata: relativamente ai punti di emissione E1 ed E2, effettuare il monitoraggio dei parametri con i relativi metodi di misura e analisi indicati ai punti 27 e 28 e considerare la frequenza riportata al § E del presente parere.

BAT n° 10 e n° 12 non applicate: questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 10 in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i ricettori sensibili.

BAT n° 14.d applicata: in merito a tale BAT, relativa alle emissioni diffuse, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta ossia che le attività di trattamento vengono svolte all'interno dell'opificio in area dedicata e con sistema di captazione e invio delle emissioni ai sistemi di abbattimento E1 ed E2.

BAT n° 25.b applicata: rispettare il **BAT-AEL** relativo al parametro polveri indicato nella tabella 6.3 e riportato al punto 27 del seguente parere.

BAT n° 40 applicata: tale BAT è relativa alle conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi. Alla pag. 4 del documento conclusivo sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, i **rifiuti pastosi** sono definiti come «Fanghi che non scorrono liberamente». Inoltre, nel documento precedente alle predette BAT conclusive, ossia le «linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 372/99) relative a impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi)», tra i processi di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi (Conclusioni del BREF), rientra anche la disidratazione dei fanghi.

Pertanto, la ditta dichiara di applicare tale BAT attraverso il controllo dei certificati analitici dei fanghi in ingresso.

BAT n° 41 applicata e BAT-AEL relativo al parametro polveri: la ditta dichiara che la combinazione di tecniche per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera di polveri, composti organici e ammoniaca è la seguente: adsorbimento e filtro a tessuto. Inoltre, relativamente al parametro polveri rispettare il BAT-AEL previsto dalla tabella 6.8 del § 4.1.2, ossia **2 mg/Nm³**.

BAT n° 53 non applicata: la non applicazione di tale BAT è corretto in quanto essa è relativa al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. Nella documentazione trasmessa, si evince che per i rifiuti liquidi è previsto soltanto la messa in riserva oppure l'accorpamento per quelli aventi lo stesso codice EER, anche provenienti da produttori diversi, ma che presentano caratteristiche chimico-fisiche analoghe.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Prevedere per l'**emissione convogliata E1 (Aspirazione di tipo puntuale)** il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (COV, polveri), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Impianti/fasi lavorative	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Lavorazione rifiuti solidi (n° 3 bracci mobili aspiranti).	COV ¹	Classi dalla I alla V, punto 4 (Tab D), parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.		UNI EN 13649:2015	4.500
		Polveri	2	BAT-AEL tabella 6.3, § 2.1.1 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 13284-1:2017	

Prevedere l'**emissione E2 di tipo**

controllo dei parametri riportati nella sottostante H₂S, HCl,

rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

per **convogliata (Aspirazione generale)** il parametri tabella (COV, NH₃, polveri), il

Punto di emissione	Impianti/fasi lavorative	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E2	1) Lavorazione rifiuti liquidi (Accorpamento) e fangosi (Trattamento chimico-fisico). 2) Stoccaggio rifiuti pericolosi.	COV ¹	Classi dalla I alla V, punto 4 (Tab D), parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.		UNI EN 13649:2015	15.000
		NH ₃	250	Classe IV, punto 3-Tab. C, parte II, all. 1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN ISO 21877:2020	
		H ₂ S	5	Classe II, punto 3-Tab.	UNI	

			C, parte II, all. 1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	11574:2015	
	HCl	30	Classe III, punto 3 (Tab. C), parte II, all. 1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
	Polveri	2	BAT-AEL tabella 6.8, § 4.1.2 – BAT 41 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 13284-1:2017	
<p>- Impianti di abbattimento previsti: filtro a maniche e carboni attivi.</p> <p>(¹) Indicare nei certificati analitici la tipologia di COV (Composti Organici Volatili) determinati e classe di appartenenza. Si ricorda che al fine del rispetto del limite di emissione è necessario considerare i criteri stabiliti al punto 4 (Tabella D), parte II, allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., sia nel caso di presenza di più sostanze della stessa classe che nel caso di presenza di più sostanze di classi diverse.</p>					

Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii. e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.

La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).

Relativamente al **campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera**, rispettare quanto di seguito riportato:

camino E1: le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come **media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

camino E2: per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come concentrazione e stabiliti come media oraria, in considerazione della durata e caratteristiche delle fasi lavorative da cui deriva l'emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà far riferimento a **n° 1 campionamento della durata pari almeno a n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**.

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;
pressione 101,3 kPascal;
gas secco.

Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un **registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni** (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. **Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.**

Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § E del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità

Competente, il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:

relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante:

attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione se presenti (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm³/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O₂ rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi;

certificati analitici.

B – COMPONENTE RUMORE.

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel programma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 15 giorni prima all'Autorità Competente e all'ARPAC-Dipartimento di Benevento. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere inviata all'Autorità Competente e all'ARPAC-Dipartimento di Benevento.

C – COMPONENTE RIFIUTI.

L'impianto è risultato non in attività nel corso dei sopralluoghi effettuati nei mesi Novembre-Dicembre 2022 ed ha comunicato formalmente l'interruzione delle attività a Marzo 2023. A tal proposito il D.Lgs 36/03 e ss.mm.ii. prevede che i rifiuti destinati a smaltimento possano permanere in impianto al massimo un anno, mentre i rifiuti destinati a recupero possano rimanere al massimo tre anni. Tuttavia la DGR 223/19 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 vincolano l'Autorità competente all'indicazione in autorizzazione della tempistica di giacenza in impianto degli stessi fissando rispettivamente i limiti a sei mesi ed un anno. Non è stato possibile ottenere informazioni dalla Ditta sulle tempistiche di giacenza.

Gestione rifiuti.

Si prende atto delle effettive superfici in mq delle aree di stoccaggio rifiuti contrassegnate dal n. 1 al n.10, della tipologia di rifiuti che vi possono essere depositate/stoccate e del loro quantitativo complessivo per ogni singola area come riportate nella Relazione integrativa alle pagine 8-9-10-10. Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito dei rifiuti prodotti o per lo stoccaggio di rifiuti, delle materie prime e dei materiali prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei rifiuti/materiali al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.

Garantire sempre il passo d'uomo, ispezionabilità, adeguata cartellonistica, idonea etichettatura (singoli serbatoi, cisternette, cisterne, cassoni, imballi, altro) e condizioni di gestione in sicurezza per tutte le tipologie di rifiuti in deposito/stoccaggio. Per l'area n. 1 pari a 400 mq la Ditta ha assunto 1116 mc stoccabili: è necessario ridurre opportunamente il volume stoccabile per garantire l'ispezionabilità dei rifiuti presenti: in mancanza di adeguate ulteriori valutazioni da parte della ditta, assumendo un'altezza massima pari a 3 metri (Relazione Tecnica AIA pag. 93) e forfettariamente l'80% dell'area si ritiene che tale area possa accogliere un massimo istantaneo di 960 mc di rifiuti.

Garantire per i cumuli altezze inferiori ai 3 metri al colmo come riferito nella Relazione Tecnica AIA pag. 93. Nel caso di stoccaggio di altezza superiore, ma comunque inferiore a 5 metri, la Ditta dovrà presentare apposita istanza all'A.C. e conservare la verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 08/2019.

Garantire lo stoccaggio separato nelle Aree dedicate per i rifiuti destinati ad operazione R rispetto a quelli destinati ad operazione D.

Garantire che i rifiuti gestiti in R13/D15 siano inviati ad un impianto che effettui un trattamento definitivo di recupero o smaltimento.

Si prende inoltre atto dei rifiuti prodotti e/o eventualmente derivati dalle operazioni R12-D13-D14-D9 riportati nella SCHEDA I, oltre che dei rifiuti gestiti in ingresso nella SCHEDA INT4. Si prende atto della tempistica massima per i rifiuti in ingresso come indicato nelle Schede I e INT 4 e della tempistica per i rifiuti prodotti e gestiti in deposito temporaneo conforme a quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs 152/06. Salvo diverse motivate considerazioni da parte della Ditta si ritiene che la tempistica massima indicata per i vari gruppi di EER debba considerarsi applicabile anche per i rifiuti gestiti in operazione R12-D13-D14-D9, considerando il rifiuto dal suo ingresso in impianto fino alla sua uscita e garantendo quindi una adeguata tracciabilità degli eventuali movimenti interni.

Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo EER, essendo necessario comunicare all'A.C. eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.

In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche prescrizioni ulteriori impartite dai soggetti competenti. Se specifiche valutazioni o atti autorizzativi da parte del competente settore dei VV.F. implicano variazioni inerenti l'allocazione e il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti/materiali

che possono essere presenti in impianto, la Ditta ha l'obbligo di darne immediata esecuzione e comunicazione all'A.C. adeguando Relazioni e Planimetrie, anche con riferimento alle richieste di cui al punto precedente. Si prende atto del dimensionamento dei bacini sicurezza delle aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi – Aree 4 e 5 e del volume massimo di serbatoi/cisternette allocabili per ogni area servita dal singolo bacino, come riportato nella Relazione integrativa alla pagina 11. Per le Aree 6 e 7 per lo stoccaggio dei fanghi (che sono assimilabili a rifiuti liquidi) e per l'Area di stoccaggio delle materie prime liquide non è stato riportato il dimensionamento dei bacini di contenimento, pur riferendo nella Relazione Integrativa a pag. 10 la presenza di contenitori mobili posti in bacino a tenuta: pertanto la ditta dovrà attenersi al quantitativo massimo stoccabile con gli stessi limiti utilizzati per il dimensionamento degli altri bacini come desumibili dalla DGR Campania 8/19.

Si prende atto che la capacità della vasca di raccolta dei colaticci a servizio della nastropressa è pari a 2 mc. Garantire sempre un franco minimo di almeno 10 cm.

Le aree identificate come Aree 11 di carico-scarico in quanto allocate all'esterno potranno essere destinate solo allo scarico-carico di rifiuti non pericolosi imballati ermeticamente o in contenitori. Per altre tipologie di rifiuti utilizzare l'Area di Carico/Scarico ubicata nel Capannone.

Garantire la presenza di un adeguato sistema di pesatura e di un sistema di sorveglianza radiometrica nei termini e modi stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e ss.mm.ii., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti UE. Conservare per eventuali controlli dati e certificazioni della strumentazione presente.

Nel caso in cui la Ditta sia vincolata solo per limitati periodi di tempo su disposizione degli Enti competenti a gestire le acque di dilavamento come rifiuto liquido (non essendo il sistema assolutamente idoneo né per capacità, né per modalità di gestione trattandosi di un impianto di prima pioggia) sarà necessario che la Ditta preveda di installare sistemi automatici e di memorizzazione per monitorare la piovosità nel sito, il quantitativo di acque raccolte, il livello di riempimento/svuotamento delle vasche di accumulo, oltre alle portate confluenti dai punti di recapito esterni per le acque non accumulabili, stabilendo criteri gestionali congruenti a quanto su evidenziato. Questi dati dovranno essere oggetto di specifica comunicazione all'Ente Competente allo scarico per le valutazioni conseguenti.

Per eventuali EER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti prodotti e non preventivabili in questa fase prevedere comunque di allocarli nelle aree destinate al deposito, prevedendo per eventuali rifiuti pericolosi un'area posta all'interno del capannone. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.

In generale attenersi a tutte le modalità operative relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti previste dalla normativa tecnica nazionale vigente e dalla DGR n. 08/2019.

I rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.

Per eventuali materie prime liquide prevedere adeguati sistemi/contenitori di sicurezza.

Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.

BAT (Best Available Techniques).

Conformemente alla BAT 2c-2d-2e-5 la Ditta deve tenere in impianto un adeguato sistema di registrazione che consenta, tra l'altro, di tracciare la posizione e l'inventario della quantità dei rifiuti presenti in impianto in ogni fase, anche a seguito di passaggi a diverse operazioni R o D.

Pertanto per consentire i controlli previsti è necessario garantire un sistema di tracciabilità (Registro di Carico e Scarico e/o altri sistemi complementari) tale da consentire in modo chiaro, inequivocabile e rapido l'eventuale verifica dei tempi di stoccaggio/deposito per qualsivoglia rifiuto in ingresso oppure per eventuali rifiuti prodotti in impianto a seguito di lavorazione di altri rifiuti o per attività di gestione/manutenzione, anche a seguito dei successivi passaggi interni all'impianto, fino all'uscita dallo stesso.

A tal proposito è necessario che la SEIF provveda, come peraltro dichiarato, oltre che alla compilazione del Registro di Carico e Scarico, anche alla registrazione delle attività di trattamento su appositi fogli di lavoro giornalieri in cui saranno annotati i cod. EER e le quantità dei rifiuti soggetti alle lavorazioni, oltre ai rifiuti prodotti da annotare sul Registro.

Tenere in impianto oltre ai Registri/Quaderni di manutenzione e controllo, anche un Registro degli incidenti e un Piano di gestione dei residui come prescritto dalle BAT di settore.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, si ritiene necessario che la Ditta presenti una Relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Ferme restando le valutazioni dell'A.C. si condivide la proposta della Ditta per un campionamento decennale con il prelievo di n° 6 campioni di top-soil e un campionamento quinquennale per n° 3 campioni di acqua sotterranea. Si prende atto che il primo controllo su suolo ed acque sotterranee è previsto nel 2024. L'ARPAC si riserva di partecipare ai controlli quinquennali/decennali con determinazioni analitiche di laboratorio su almeno il 25% dei campioni di suolo e il 50% delle acque sotterranee con oneri a carico della Parte.

Prevedere il monitoraggio, con frequenza prevista nel Piano di Monitoraggio e controllo dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, oltre alle capacità contenitive e integrità dei contenitori/serbatoi e dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata nel rispetto delle BAT di settore da specifiche annotazioni del Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo da inserire nel Report annuale (Tab. 2.1.5) e negli appositi Registri/Quaderni di manutenzione e controllo dell'impianto.

Si prende atto del Piano di ripristino ambientale presentato in cui sono indicati il numero campioni di suolo ed acque sotterranee e loro ubicazione, oltre agli analiti previsti. Comunque tale piano può intendersi come preliminare, in quanto in caso di cessazione definitiva dell'attività dovrà essere presentato preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.

Si prende atto che i codici EER derivanti dalle attività R12/D13/D14, costituite da operazioni di separazione manuale, saranno di volta in volta classificati ed identificabili con codici EER appartenenti alla famiglia 19 12 XX. I rifiuti e gli eventuali materiali ottenuti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento/riutilizzo dovranno essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.e delle norme specifiche, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio. Si prende atto che i rifiuti in ingresso saranno analizzati almeno una volta l'anno o in caso di modifica del ciclo produttivo che genera il rifiuto. Parimenti i rifiuti in uscita destinati a recupero/smaltimento devono essere almeno una volta l'anno opportunamente classificati analiticamente e/o merceologicamente conformemente al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ed a norme specifiche che dovranno essere conservate in impianto.

Si prende atto che i fanghi dopo il trattamento di disidratazione saranno stoccati in un apposito cassone dedicato, ubicato in planimetria nell'area di lavorazione L2. Non essendo stata prevista specifica procedura ai sensi dell'art 187 del D.Lgs 152/06, non è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, nè miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità. A tal proposito la Ditta ha dichiarato nella Relazione Integrativa in riferimento alla BAT 2.f che l'azienda non effettua attività di miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06. La ditta ha dichiarato che i fanghi ottenuti saranno classificati con EER 19 08 13*/19 08 14: tuttavia non si ritengono tali EER pertinenti. Non trattandosi di impianto che tratta reflui industriali si propone l'EER 19 02 05* nel caso di rifiuti pericolosi, mentre per rifiuti non pericolosi si propone l'EER 19 02 06. Per i fanghi oggetto di trattamento prevedere una frequenza di analisi almeno mensile e comunque procedere in occasione di ogni cambio significativo di rifiuti trattati. Predisporre un apposito quaderno/Registro in cui riportare EER e quantitativo fanghi trattati, analisi effettuate, EER e quantitativi rifiuti prodotti. L'area in cui si procede alla gestione dei fanghi dovrà essere sempre immediatamente pulita in caso di imbrattamenti della pavimentazione. ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare almeno n°4 campioni di rifiuti in ingresso e/o di rifiuti/materiali prodotti nel corso della validità dell'autorizzazione con costi di campionamento e oneri di laboratorio a carico della Ditta.

D – COMPONENTE ACQUA.

Dall'analisi delle integrazioni inviate dalla azienda si prende atto che le stesse corrispondono a quanto richiesto.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Dall'approfondimento del piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato al riesame si evince che le frequenze di monitoraggio delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione è indicata come semestrale. Alla luce anche dei superamenti riscontrati negli autocontrolli per l'anno 2022 del parametro Rame, la frequenza di campionamento deve essere almeno mensile.

Inoltre nel PMC allegato viene presentato un elenco di analiti da ricercare nelle acque reflue con un numero ristretto di parametri rispetto anche al precedente PMC. In particolare non è previsto il parametro Idrocarburi Totali. Visto che le acque convogliate al sistema depurativo provengono, oltre che dall'acqua di prima pioggia che interessa i piazzali, anche dal lavaggio ruote degli autocarri, e verificato che tale parametro è stato rilevato nelle

analisi delle acque reflue presenti negli autocontrolli, anche se con concentrazioni inferiori ai limiti di legge, allora il parametro Idrocarburi Totali deve essere incluso nel set di parametri da analizzare.

E – ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE.

Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	12
Campionamenti e analisi	Semestrale	Aria	24
	Semestrale	Acque di 1 ^a pioggia	24
	Quinquennale	Acque Sotterranee	9 (3 piezometri per ogni campagna)
	Decennale	Top soil- suolo	12 (6 punti top soil per ogni campagna)
	Annuale	Rifiuti (n° 1 per ogni tipologia di rifiuto prodotto)	12 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
- La ditta ha adottato i sistemi di gestione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (Scadenza: 18.1.2024), UNI EN ISO 14001:2015 (Scadenza: 18.1.2024), UNI ISO 45001:2018 (Scadenza: 18.1.2024), pertanto la durata dell'AIA è di 12 anni. (NB: la durata di 12 anni è subordinata al rinnovo fino alla scadenza dell'AIA del sistema di gestione ambientale adottato).			

F – ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.

Questo Ufficio effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Visita di controllo in esercizio	Almeno triennale*	Tutte	Almeno 4
Rilievi fonometrici		Rumore	
Campionamento e analisi		Aria	
		Acque reflue	
	Rifiuti (a campione)		
Campionamento e analisi	Almeno quinquennale	Acque Sotterranee (almeno due campioni a campagna)	Almeno 6
Campionamento e analisi	Almeno decennale	Top soil- suolo (almeno due campioni a campagna)	Almeno 4
(*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).			

UNIVERSITA'

Con riferimento alla BAT, pur ritenendo accettabile la proposta di monitorare con frequenza trimestrale (anziché mensile) gli scarichi idrici peraltro costituiti da acque meteoriche occorre che la ditta integri tra i parametri da monitorare anche "PFOA" e "PFOS".

Con riferimento alla BAT 10. occorre che la Ditta integri il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo un monitoraggio SEMESTRALE delle emissioni odorigene secondo la norma EN 13725 (olfattometria dinamica). Occorre integrare il Piano di monitoraggio e controllo:

con i valori limite delle concentrazioni per gli scarichi idrici. che dovranno essere congruenti sia con quelli fissati per gli scarichi in fogna dalla tabella 3 dell'all. V della parte III del D.lgs. 152/2006 sia con i BAT-AEL individuati per il "Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi" dalla Tabella 6.2 delle Conclusioni sulle BAT;

con i commenti riportati nella scheda D in merito alle BAT 7 e 10.

VIGILI DEL FUOCO

L'attestato di rinnovo periodico di Conformità antincendio scade il 12.04.2024.

Il gestore deve trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterna di cui al comma 5, art. 26-bis della L. n. 132/2018.

ATO

L'ATO invita l'imprenditore a tenere in debito conto negli atti programmatici - ed in particolare nei piani economico-finanziari redatti e/o da redigere - che ad avvenuta attuazione delle previsioni di Piano e completamento della filiera impiantistica dedicata – i flussi di rifiuti post-raccolta dei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento per le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate verranno gestite esclusivamente – in via diretta o indiretta - da soggetto pubblico. Pertanto l'ATO nell'attualità ha espresso nulla osta alla richiesta di rinnovo di che trattasi, con la prescrizione che, con esclusivo riferimento alle categorie di rifiuti urbani innanzi elencate, provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento – inclusa la Città capoluogo – e

con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito; tali rifiuti non potranno più essere conferiti a soggetti privati.

di prendere atto che, con nota del 07.12.2020, acquisita al PG n. 585882 del 09.12.2020, la Ditta ha prodotto la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014, art. 3, comma 2 ed art. 4, comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 1 lettera v-bis del D.lgs.152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che «considerate le caratteristiche chimiche dei preparati, l'assenza di possibilità di contatto diretto con il suolo e le acque profonde, le misure di contenimento e gestione degli stessi, non vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione. Pertanto non è necessario procedere con la relazione di riferimento»;

di provvedere, secondo la normativa vigente, al rinnovo della Conformità antincendio;

di trasmettere al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica del presente Decreto, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterna di cui al comma 5, art. 26-bis della legge n. 132/2018

di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dodici anni** in quanto la Ditta è in possesso di certificazione ISO 14001 valida fino al 18.01.2024. Tale durata è vincolata alla presentazione del rinnovo della suddetta certificazione ISO 14001. In caso contrario la durata dell'autorizzazione di cui al presente decreto è da intendersi in **anni dieci**;

di precisare che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;

di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29-decies comma 9, Dlgs. 152/06;

di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto, quale **allegato 2**, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati con il report annuale da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno;

Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e ss.mm.ii.;

di approvare la scheda E bis, che quale **allegato 1** è parte integrante del presente atto;

di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

di dare atto che il Direttore tecnico è il dott. Toni Gattola;

di precisare che la ditta dovrà rimuovere i rifiuti presenti nell'impianto rispettando il piano comunicato con nota acquisita al PG n. 16478 del 11.01.2024;

di stabilire che la SEIF slr trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

di stabilire che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne dà comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

di stabilire che i campionamenti delle acque sotterranee vengano effettuati almeno una volta ogni cinque e almeno ogni dieci anni per il suolo, così come indicato dalla ditta e condiviso dall'ARPAC, e che il primo controllo venga effettuato sulle acque sotterranee e sul suolo nel corso dell'anno 2024;

di stabilire che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

di stabilire che la SEIF srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC 43 del 9.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

“le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti devono essere versate all'ARPAC dietro presentazione da parte della stessa del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A alla DGRC n.43/2021”, come da disposizione della DG501700 prot. 91822 del 21.2.2023, dandone comunicazione a questa UOD;

il versamento di € 300,00 annuo, previsto, per le verifiche d'Ufficio dalla DGRC n. 43/21, deve essere versato alla Regione Campania tramite la Piattaforma mypay – PagoPA, accessibile al seguente link:<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>, **cod.tariffa 552**;

di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014.

Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, c. 9, del D.lgs n.152/06 e delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, c. 1;

di evidenziare che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

di evidenziare che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, c. 9, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

di stabilire che la **SEIF srl** invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, par. 2, del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla normativa vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

di dare atto che, qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006;

di precisare che con il presente provvedimento si intendono revocati il Decreto Dirigenziale n. 156 del 30.12.2010;

di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

di notificare il presente provvedimento alla società **SEIF srl**, con impianto sito in Benevento alla Zona industriale Ponte Valentino e con legale rappresentante e gestore Stefano Falzarano, nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS**;

di inviare il presente provvedimento al Comune di Benevento, alla Provincia di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC - Dipartimento di Benevento, all'ATO Rifiuti di Benevento, al Comando dei VVF di Benevento e all'Università degli Studi del Sannio di Benevento;

di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sezione “Regione Casa di vetro” per la pubblicazione;

di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

